



Approvato con Delibera n. 40 del Collegio Docenti e n. 232 del Consiglio d'Istituto del 10.11.2023

Art. 1. Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea.
2. Secondo i disposti delle vigenti leggi, nella scuola possono tenersi le seguenti assemblee:
 - assemblea di classe degli studenti;
 - assemblea di classe dei genitori;
 - assemblea di Istituto degli studenti;
 - assemblea di Istituto dei genitori.
3. Le varie assemblee possono riunirsi con la frequenza e le modalità stabilite dagli articoli 12-13-14-15 del D.L.vo n. 4/94, r. 277.
4. Di tutte le assemblee dovrà essere redatto processo verbale a cura di un segretario, una copia di detto verbale dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico.

TITOLO I ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO

Art. 2. Convocazione

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta dai rappresentanti di Istituto o dal 20% degli studenti.
2. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea; 10 giorni in caso l'assemblea si svolga al di fuori dell'edificio scolastico.
3. Qualora siano indicati i nominativi di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici che parteciperanno all'Assemblea, la richiesta dovrà essere presentata con un anticipo di 15 giorni per consentire la convocazione del Consiglio d'Istituto per la debita autorizzazione.

4. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove sussistono, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.
5. In caso di necessità o di particolare urgenza - su richiesta del solo Presidente dell'Assemblea e con ridotto tempo di preavviso- lo svolgimento dell'assemblea può essere consentito, anche il giorno stesso, dal Dirigente Scolastico.

Art. 3. Svolgimento

1. Gli studenti del L.S.S.A. ed I.T.T. "Copernico" hanno diritto di riunirsi in assemblea di istituto, secondo quanto stabilito dal D.L.gvo 297/94.
2. Le assemblee durante l'anno scolastico saranno effettuate in diversi giorni della settimana.
3. L'assemblea può essere convocata non più di una volta al mese e non deve essere organizzata e svolta durante gli ultimi 30 gg. dell'anno scolastico.
4. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
5. L'attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola alla assemblea stessa.
6. L'assemblea di istituto, in quanto occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti, esige che i partecipanti alla stessa si impegnino a rispettare le persone e le opinioni. Le assemblee studentesche non sono organi scolastici, ma strumenti di autonomia studentesca, le loro decisioni hanno valore per gli studenti se non in contrasto con norme di legge e possono avere valore propositivo per gli altri organi scolastici.
7. Le ore riservate alle assemblee studentesche di istituto, tenute con le modalità di cui al comma 6 dell'art.13 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare. Sono, altresì, da considerare a tutti gli effetti come giorni di lezione e concorrono pienamente al computo del numero minimo dei giorni destinati allo svolgimento delle lezioni, le ore riservate alle assemblee d'Istituto aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici, tecnici e scientifici, - svolte durante l'orario delle lezioni - alle quali abbiano partecipato esperti, regolarmente autorizzati dal Consiglio d'Istituto.
8. Durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di Istituto non è consentita alcuna attività didattica ordinaria.
9. Gli studenti che non intendono partecipare all'assemblea di Istituto devono restare in aula sotto la sorveglianza dei docenti dell'ora: nessun alunno deve circolare per l'Istituto. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
10. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di n. 4 assemblee all'anno.
11. Le assemblee sono concesse solo al mattino.
12. Non è possibile recuperare nei mesi successivi una assemblea di classe non svolta, né è possibile anticiparne al mese precedente lo svolgimento.
13. Nel corso delle Assemblee di Istituto possono essere affrontate problematiche inerenti al funzionamento dell'Istituto oppure problemi di rilievo dal punto di vista formativo e socioculturale.

Art. 4. Partecipanti

1. Alle assemblee di istituto partecipano tutti gli studenti dell'Istituto.
2. L'Assemblea di Istituto prevede la partecipazione, con diritto di parola, dei Docenti, del Dirigente Scolastico o un di suo delegato. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento e di scioglimento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o di violazione del regolamento.
3. Solo gli studenti partecipanti all'assemblea, a prescindere dall'età, hanno potere decisionale.
4. Chiunque cerchi di influenzare o coartare la volontà di chi partecipa all'assemblea è passibile di sanzioni disciplinari.

5. Nel caso in cui si accerti l'inosservanza del regolamento da parte di qualsiasi partecipante all'assemblea, questi può essere allontanato dall'assemblea. Se il fatto è grave, può essere disposto il divieto di partecipazione alla successiva assemblea.
6. Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto di intervento solo dopo aver chiesto la parola e atteso che gli sia stata concessa dal presidente. L'intervento può essere interrotto dal Presidente nel caso in cui risulti estraneo rispetto alla mozione presentata.

Art. 5. Partecipazione di esperti

1. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti.
2. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o dal Dirigente Scolastico.

Art. 6. Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea di istituto è presieduta e curata nello svolgimento da un Presidente che nomina, tra gli studenti, un segretario, che lo assiste e redige il verbale dell'adunanza.
2. La Presidenza dell'Assemblea viene assunta da uno dei Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d'Istituto.
3. Il Presidente dall'Assemblea assicura l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti e un dibattito corretto ed ordinato al fine di evitare che l'Assemblea venga sciolta dal Dirigente Scolastico per accertati disordini. Il Presidente dell'Assemblea deve moderare, controllare il regolare succedersi degli argomenti posti all'o.d.g., e regolamentare il tempo a disposizione per ogni intervento, garantendo così ad ogni membro dell'Assemblea il diritto democratico di espressione.
Può disporre lo scioglimento dell'assemblea nel caso accerti l'inosservanza del regolamento o l'impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa.
4. Sospensione delle assemblee. I rappresentanti degli studenti di istituto, il dirigente scolastico o un suo delegato possono intervenire nel caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'attività assembleare, sospendendo la continuazione dell'assemblea.
5. La votazione di qualsiasi proposta ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza relativa: nel caso di due o più proposte alternative, è valida quella che ottiene il maggior numero di voti.
6. Ottenuta l'approvazione dell'Assemblea, le proposte divengono automaticamente operanti, mentre sarà cura del Presidente trasmettere a chi di competenza, quelle che coinvolgono altri organi.
7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare di un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che va presentato all'ufficio di Dirigenza entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea stessa.
8. La mancata presentazione di tale verbale impedisce lo svolgimento di una successiva assemblea.
9. Le proposte di revisione del regolamento sono poste all'ordine del giorno della prima assemblea di ogni anno scolastico, le relative modifiche devono essere approvate a maggioranza di due terzi dell'assemblea.

TITOLO II

ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE

Art. 7. Convocazione

1. L'Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe.
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea va presentata al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato almeno cinque giorni prima dello svolgimento. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e deve essere firmata in calce dagli alunni richiedenti e dai docenti nelle cui ore si svolge.
3. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato non concederanno assemblee le cui richieste non abbiano

**ALL. A REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI
GENITORI**

ottemperato alla superiore regolamentazione.

Art. 8. Svolgimento

1. Le Assemblee di classe sono consentite, nel limite di una al mese - tranne per il mese conclusivo delle attività didattiche - della durata di n. 2 ore di lezione.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e, in caso di coincidenza del giorno, nelle stesse ore.

Art. 9. Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea di classe è presieduta, alternativamente, dai due rappresentanti eletti.
2. Il presidente dell'assemblea nomina, tra gli studenti, un segretario, che lo assiste e redige il verbale dell'adunanza.
3. Il Presidente dall'Assemblea deve garantire l'esercizio democratico del diritto dei partecipanti, deve moderare e controllare il regolare succedersi degli argomenti posti all'o.d.g. e regolamentare il tempo a disposizione per ogni intervento. Può disporre lo scioglimento dell'assemblea nel caso accerti l'impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa.
4. La votazione di qualsiasi proposta avviene per scrutinio segreto a maggioranza relativa: nel caso di due o più proposte alternative, risulta approvata quella che ottiene il maggior numero di voti.
5. Ottenuta l'approvazione a maggioranza dell'Assemblea, le proposte divengono automaticamente operanti e vincolanti anche per la minoranza; sarà cura del Presidente inviare, a chi di competenza, le delibere che coinvolgono altri organi.
6. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che va presentato all'ufficio di Dirigenza entro il giorno successivo allo svolgimento dell'assemblea stessa.
7. La mancata presentazione di tale verbale impedisce lo svolgimento di una successiva assemblea.

Art. 10. Vigilanza

1. Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea è incaricato della sorveglianza e, quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento ordinato dei lavori, può richiedere l'intervento del Dirigente per la sospensione dell'assemblea stessa. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

TITOLO III

ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 11. Diritto di assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea, di classe o d'Istituto, nei locali della scuola fuori dell'orario delle lezioni.
2. I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato d'Istituto di 5 membri titolari e 2 supplenti che, oltre a chiedere la convocazione dell'Assemblea, rappresenta i genitori presso gli Organi Collegiali e presso l'ufficio del Dirigente Scolastico.

Art. 12. Convocazione

1. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe.
2. L'Assemblea dei genitori d'Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'Assemblea ove sia stato eletto, della maggioranza del Comitato dei genitori, dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe o da unanime richiesta dei genitori della classe oppure qualora la richiedano duecento genitori essendo la popolazione scolastica fino a 1000 allievi.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la convocazione dell'Assemblea con la data, l'orario di svolgimento e l'ordine del giorno devono essere di volta in volta concordate con il Dirigente Scolastico. La richiesta inoltrata almeno 8 giorni prima al Dirigente scolastico così da permettere

l'organizzazione del

personale di sorveglianza nonché dello spazio utile ed inoltre perché le famiglie possano ricevere l'avviso almeno 5 giorni prima. Solo in caso di particolare urgenza si può derogare ai termini di tempo previsti.

4. Il Dirigente Scolastico, previo parere della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione dell'assemblea e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo contestualmente noto anche l'ordine del giorno.

5. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 13. Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea di classe e/o d'Istituto è presieduta, da un Presidente eletto tra i genitori presenti all'adunanza.
2. Il presidente dell'assemblea nomina, tra i genitori, un segretario, che lo assiste e redige il verbale dell'adunanza.

3. Il Presidente dall'Assemblea garantisce il rispetto del diritto di espressione dei partecipanti, modera, controlla e regola il tempo a disposizione per ogni intervento. Può disporre lo scioglimento dell'assemblea nel caso accerti l'impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa.

4. La votazione delle proposte all'od.g. avviene per scrutinio segreto e a maggioranza relativa: nel caso di due o più proposte alternative, risulta approvata quella che ottiene il maggior numero di voti.

5. Le delibere approvate dalla maggioranza dell'Assemblea, divengono immediatamente operative e vincolano anche la minoranza.

6. Il verbale delle delibere dell'assemblea, sottoscritto dal presidente e dal segretario, va presentato all'ufficio di Dirigenza Scolastica entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea stessa.

7. Il verbale delle delibere che coinvolgono altri organi è inviato, in copia, a cura del Presidente dell'assemblea.
8. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto